



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 del 11-01-2017

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione

Oggetto:
**DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2017.**

L'anno **duemiladiciassette** addì **undici** del mese di **gennaio** alle ore **20:00** nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE NIEDDU MARIANO.

Il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Signori:

BORGATO DANIELA

GASPARIN ALESSIA

ZARAMELLA GIANLUCA

Alla trattazione del presente argomento iscritto all'ordine del giorno sono presenti i Signori:

RINUNCINI ENRICO	P	DE BONI GABRIELE	P
SCHIAVON MARTINO	P	CALORE LUCA	P
RAVAZZOLO EMY	P	MORO ROSALBA	P
BORTOLAZZI MARCO	P	TASCA CARMEN MATTEA	P
GAMBATO LUCA	P	MARCHIORO ROBERTO	P
BORGATO DANIELA	P	BAZZI HUSSEIN	P
NARIUZZI ANASTASIA	P	SCHIAVON MARCO	P
GASPARIN ALESSIA	P	ZARAMELLA GIANLUCA	P
BURATTIN MARTA	P		

Presenti 17 Assenti 0

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to RINUNCINI ENRICO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NIEDDU MARIANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE	CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
N. _____ Reg. Pubbl. Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. <i>Addì</i> IL SEGRETARIO GENERALE F.to NIEDDU MARIANO	Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA il _____ <i>Addì</i> IL SEGRETARIO GENERALE NIEDDU MARIANO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE
NIEDDU MARIANO

Il SINDACO introduce l'argomento e pone subito in votazione il punto all'O.d.G.

Il verbale del dibattito riguardante tutti gli argomenti relativi al Bilancio di Previsione, punti dal n. 1 al n. 10 dell'Ordine del Giorno e quindi comprensivo anche del presente, è riportato nella deliberazione consiliare n. 10 dell'11.01.2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Premesso che sulla base della normativa in materia vigente la Giunta Comunale ha predisposto il progetto di bilancio di previsione per l'anno 2017, progetto che tiene conto degli indirizzi inseriti nel Documento Unico di Programmazione 2017/2019 approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 25.07.2016 ed aggiornato dalla Giunta Comunale giusto atto n. 119 del 21.12.2016;

Considerato che tra le manovre approvate dal 2014 l'imposta municipale propria non risulta più dovuta per i fabbricati adibiti ad abitazione principale;

Premesso che la Legge di stabilità per l'anno 2014, Legge 147/13, ha previsto all'art. 1, comma 639 e successivi, l'istituzione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore (I.M.U.);
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.

Questa seconda componente è a sua volta articolata in due tributi:

- la TARI finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- la TASI, destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili, ovvero quei servizi che il Comune svolge per la cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori;

Preso atto che:

- i commi 676 e 677 fissano l'aliquota di base della TASI nella misura dell'1 per mille, con possibilità di un suo azzeramento e, per l'anno 2016, come confermato dalla Legge 190/2014, un'aliquota massima pari al 2,5 per mille;
- tali commi pongono inoltre un ulteriore vincolo ai Comuni in ordine alla misura massima delle aliquote adottabili, in quanto la somma dell'aliquota approvata per la TASI con quella applicata per l'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU;
- le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI, saranno applicate alla base imponibile corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell'imposta municipale propria (IMU);

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge di stabilità 2014 n. 147/2013:

681. *Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.*

683. *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ... le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.*

688. *Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.*

690. *La TASI è applicata e riscossa dal comune;*

Considerato che

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 682, lett. b), punto n. 2, della Legge 147/2013 e in base a quanto previsto dal Regolamento TASI è necessario indicare, per l'anno 2017, i servizi e l'importo dei costi che saranno coperti dalla TASI anche se solo parzialmente;
- l'adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 1, comma 676, della Legge 147/13;

Considerato che ai sensi dell'art. 53 comma 16 della Legge 388/2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della Legge 448/2001 e s.m.i., il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, (compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF) e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'Esercizio;

Visto il comma 169 della Legge 296/06 e s.m.i. prevede che: "gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'Esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Che con riferimento all'arco temporale della prossima programmazione finanziaria, 2017-2019, l'approvazione del Documento Unico di Programmazione è stata prorogata al 31 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), e che lo stesso provvedimento fissa al 28 febbraio 2017 il nuovo termine per la (eventuale) nota di aggiornamento del DUP e per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017/2019;

Rilevato che ai sensi dell'art. 193, comma 3, del D.Lgs. 267/00, così come novellato dall'art. 1, comma 444, della Legge 228/2012, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 31 luglio;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti:

FAVOREVOLI	12 (Comunità Viva)
CONTRARI	2 (Per Cambiare Ponte San Nicolò)
ASTENUTI	3 (Ponte San Nicolò Democratico)

espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2017, sulla base del principio del beneficio, le aliquote base e le detrazioni per il tributo sui servizi indivisibili (TASI), vigenti nel 2016 di seguito descritte:
 - a) **aliquota di base della TASI nella misura di 0,10 punti** percentuali da applicarsi a tutti gli immobili previsti all'art. 1, comma 669, della Legge 147/13, con esclusione degli immobili soggetti alle aliquote di cui ai punti seguenti;
 - b) aliquota nella misura di **0,24 punti percentuali** da applicarsi all'unità immobiliare delle categorie da A1 ad A9 e alle relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7, utilizzata da un qualsiasi soggetto, anche se non iscritto all'anagrafe comunale; per tale fattispecie è prevista, limitatamente ai residenti nel Comune di Ponte San Nicolò, per i soggetti passivi con almeno un familiare anagraficamente iscritto nel proprio nucleo familiare che risultano

invalidi civili al 100% oppure disabili che versano in una situazione di handicap riconosciuto grave previsto dal comma 3 dell'art. 3 della Legge 104/1992 una detrazione del tributo pari a € 100,00; la condizione di invalidità/disabilità deve essere certificata con copia del verbale della commissione medica da presentare al comune entro il 31 dicembre dell'anno di godimento, pena la decadenza dal beneficio;

- c) aliquota nella misura di **0,10 punti percentuali** da applicarsi all'unità immobiliare delle categorie da A1 ad A9 e alle relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- d) aliquota nella misura dello 0,00 punti percentuali per le aree edificabili;
2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del regolamento, l'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al precedente punto 1, mentre la restante parte, pari al 70% del tributo, è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
3. Di stabilire che i costi dei servizi indivisibili che l'Amministrazione intende coprire, se pur solo parzialmente, con il gettito della TASI, alla cui copertura è diretta, siano i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI 2017			
MISSIONE	PROGRAMMA		
1	6	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	€ 551.990,00
1	7	SERVIZIO ANAGRAFE (**)	€ 142.880,00
3	1	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	€ 254.020,00
5	2	SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI	€ 165.880,00
8	1	SERVIZIO URBANISTICA	€ 35.430,00
9	2	SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	€ 183.100,00
10	2	SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	€ 218.000,00
10	5	SERVIZIO VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE	€ 452.800,00
11	1	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	€ 17.100,00
12	9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	€ 76.960,00
TOTALE PREVISTO PER IL 2017			€ 2.098.160,00
(**) al netto spese elezioni			

4. Di dare atto, altresì, che le scadenze per il pagamento della TASI sono quelle previste per il pagamento dell'IMU;
5. Di dare atto viene rispettato in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, nel rispetto di cui all'art. 1, comma 677 della Legge 147/13;
6. Di prevedere un'entrata di € 360.000,00 la quale affluirà al Titolo I, Cat. 02, Cap. 101750 "Tassa sui servizi indivisi (TASI)" del bilancio 2017;
7. Di dare atto che i versamenti dovranno essere eseguiti secondo le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate;
8. Di dare atto che il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

Successivamente, su conforme proposta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti:

FAVOREVOLI 12 (Comunità Viva)
CONTRARI 2 (Per Cambiare Ponte San Nicolò)
ASTENUTI 3 (Ponte San Nicolò Democratico)
espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2017.

PARERI, RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime **parere Favorevole** in merito alla **regolarità tecnica** sulla proposta di deliberazione.

05-01-2017

Il Responsabile del Servizio
F.to QUESTORI LUCIO

Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime **parere Favorevole** in merito alla **regolarità contabile** sulla proposta di deliberazione.

05-01-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to QUESTORI LUCIO